



COMUNICATO STAMPA n. 106/26

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-196/24 | [Aucrinde] ¹

Un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può respingere una richiesta di assunzione delle prove trasmessa da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro e volta all'esumazione del corpo di un presunto genitore al fine di accertare un rapporto di filiazione, per il solo motivo che il proprio diritto sostanziale nazionale lo vieti

Nell'ambito di una controversia relativa all'accertamento della filiazione avviata in Italia, un organo giurisdizionale italiano ha chiesto a un organo giurisdizionale francese di procedere all'esumazione della salma del presunto padre del ricorrente, al fine di effettuare una perizia genetica post mortem. La Corte ritiene che il regolamento dell'Unione relativo all'acquisizione transfrontaliera di prove ² non consenta al tribunale francese di rifiutare l'esecuzione di tale domanda sulla base del fatto che il proprio diritto sostanziale nazionale vieti, salvo espresso consenso prestato quando la persona interessata era in vita, un'identificazione genetica post mortem in una controversia civile. I motivi di rifiuto dell'esecuzione previsti da tale regolamento sono tassativi. Poiché tali motivi non includono l'esistenza di una norma sostanziale nazionale di questo tipo, il divieto previsto dal diritto francese non può essere invocato nel caso di specie per opporsi all'assunzione delle prove richiesta.

Una persona ha avviato un procedimento dinanzi alla giustizia italiana al fine di ottenere il riconoscimento della propria filiazione nei confronti del presunto padre, il cui corpo è sepolto in Francia. Al fine di effettuare una perizia genetica post mortem, il giudice italiano ha chiesto al giudice francese competente, in applicazione del regolamento relativo all'acquisizione transfrontaliera di prove, di procedere all'esumazione della salma del presunto padre e al prelievo del DNA.

Tuttavia, il diritto francese vieta, salvo espresso consenso prestato dall'interessato quando era in vita, una siffatta identificazione genetica post mortem ai fini di un procedimento volto all'accertamento della filiazione. L'autorità giudiziaria francese chiede alla Corte di giustizia se tale norma sostanziale nazionale possa giustificare il rifiuto di procedere all'assunzione delle prove richiesta.

La Corte risponde che il regolamento relativo all'assunzione transfrontaliera delle prove non consente all'autorità giudiziaria richiesta di rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di una misura volta all'assunzione di una prova consistente in un prelievo genetico effettuato dopo l'esumazione del corpo del presunto genitore, sulla base del fatto che una norma di diritto sostanziale nazionale vieti l'assunzione di tale prova.

Tale regolamento si limita strettamente agli aspetti procedurali dell'acquisizione delle prove nei procedimenti giudiziari aventi rilevanza transfrontaliera. La decisione di disporre una misura istruttoria spetta infatti al giudice adito in una controversia in materia civile o commerciale, mentre al giudice richiesto spetta l'esecuzione della stessa conformemente alle norme procedurali dello Stato membro di cui fa parte tale giudice.

Inoltre, i motivi di rifiuto dell'esecuzione di una richiesta di misura istruttoria sono elencati in modo tassativo nel regolamento e devono essere interpretati in modo restrittivo. **L'autorità giudiziaria richiesta non può quindi invocare una norma del proprio diritto sostanziale nazionale**, ivi compresa una norma derivante dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico, per rifiutare di dare esecuzione a una richiesta di misura istruttoria.

Infine, spetta unicamente al giudice richiedente verificare che la misura istruttoria da esso disposta in un procedimento giudiziario dinanzi ad esso pendente sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Nel caso di specie, per quanto riguarda i dubbi sollevati dal giudice francese in merito al rispetto del diritto alla dignità umana sancito dall'articolo 1 della Carta, nulla nel fascicolo indica che, nel bilanciare gli interessi contrastanti nella presente causa, il giudice italiano non abbia debitamente tenuto conto di tale diritto. Inoltre, non è possibile individuare in questa sede alcun rischio sistemico di violazione dei diritti fondamentali dinanzi ai tribunali italiani. Pertanto, non è giustificato che il giudice francese possa verificare se il giudice italiano abbia effettivamente rispettato i diritti fondamentali garantiti dalla Carta al fine di derogare al principio di fiducia reciproca e di rifiutare, su tale base, di **procedere all'assunzione delle prove richieste**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² [Regolamento \(UE\) 2020/1783](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove).